

**Statuto sociale Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. - BolognaFiere S.p.A.
Modifiche statutarie artt. 7 e 19 Statuto sociale**

ARTICOLO 7	ARTICOLO 7
CAPITALE SOCIALE	CAPITALE SOCIALE
<p>7.1. Il capitale sociale è determinato in Euro 106.780.000,00 (centoseimilionesettecentoottantamila/00) rappresentato da numero 106.780.000 (centoseimilionesettecentoottantamila) azioni da nominali Euro 1,00 (uno/00) ciascuna e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, anche, ai sensi dell'art. 2342 c.c.</p>	<p style="color: red;">Il capitale sociale è determinato in Euro 106.780.000,00 (centoseimilionesettecentoottantamila/00) rappresentato da numero 106.780.000 (centoseimilionesettecentoottantamila) azioni da nominali Euro 1,00 (uno/00) ciascuna e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, anche, ai sensi dell'art. 2342 c.c.</p> <p style="background-color: yellow;">NOTA: Articolo che verrà aggiornato a seguito dell'effettivo aumento di capitale in danaro</p>
<p>7.2. In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni di cui all'art. 2441 c.c.; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoptate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441, comma 3, c.c.</p>	<p>7.2. In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni di cui all'art. 2441 c.c.; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoptate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441, comma 3, c.c.</p>
<p>7.3. Ai sensi dell'art. 2441, comma 8, c.c. potrà essere escluso il diritto di opzione delle azioni di nuova emissione se queste sono offerte in opzione ai dipendenti della Società.</p>	<p>7.3. Ai sensi dell'art. 2441, comma 8, c.c. potrà essere escluso il diritto di opzione delle azioni di nuova emissione se queste sono offerte in opzione ai dipendenti della Società.</p>
<p>7.4. E' consentita l'acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta di risparmio, sempre che ciò non costituisca ipotesi di raccolta fra il pubblico per la quale valgono le limitazioni indicate all'art. 3 che precede nonche', in generale, nel rispetto delle applicabili norme di legge in materia di finanziamenti dei soci.</p>	<p>7.4. E' consentita l'acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta di risparmio, sempre che ciò non costituisca ipotesi di raccolta fra il pubblico per la quale valgono le limitazioni indicate all'art. 3 che precede nonche', in generale, nel rispetto delle applicabili norme di legge in materia di finanziamenti dei soci.</p>
<p>7.5. I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e rimborso.</p>	<p>7.5. I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e rimborso.</p>
<p>7.6. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.</p>	<p>7.6. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.</p>

7.7. In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art. 2347 c.c.	7.7. In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art. 2347 c.c.
7.8. La titolarità anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità alla legge ed allo Statuto.	7.8. La titolarità anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità alla legge ed allo Statuto.
7.9. I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.	7.9. I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
7.10. A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorreranno, sulle somme dovute, gli interessi in misura del saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 c.c.	7.10. A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorreranno, sulle somme dovute, gli interessi in misura del saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 c.c.
	<p>7.11. L'Assemblea dei Soci ha deliberato di attribuire delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, mediante conferimento in natura, ai sensi dell'art. 2443 c.c., in correlazione all'art. 2441 - commi 4 et 6 - c.c., sulla base della relazione preliminare del Consiglio di Amministrazione, dalla quale risultano le ragioni del proposto aumento ed i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni emittende, stabilendo un ammontare minimo di sovrapprezzo pari a Euro 0,44 per ogni euro di capitale nominale sottoscritto; il Consiglio di Amministrazione delibererà il delegato aumento in una o più tranches, sulla base del parere di congruità rilasciato dal Collegio Sindacale di concerto con la Società di Revisione, conseguito nei termini di legge e della, o delle, Relazioni di Stima redatte ai sensi dell'art. 2343 c.c..</p> <p>Le delibere del Consiglio di Amministrazione saranno assunte sulla base della Relazione definitiva degli Amministratori ex art. 2441 c.c., contenente i razionali alla base della esclusione del di-ritto di opzione, della utilità e dei vantaggi recati dai beni immobili selezionati, nonché la quantificazione del rapporto da applicare al sovrapprezzo col quale saranno assegnate le nuove azioni, per la determinazione del quale l'assemblea ritiene opportuno che il Consiglio di Amministrazione si avvalga dello studio di un Consulente Tecnico.</p> <p>La presente delega è conferita per il tempo massimo di mesi 36 (trentasei) dal termine finale di esecuzione dell'aumento di capitale in denaro, di cui alla precedente delibera.</p> <p>Il Consiglio assumerà – tramite propria deliberazione – la decisione se esercitare (in tutto o in parte) la delega o – di converso – non darvi</p>

esecuzione e abbandonare l'operazione prima di dar corso alla quotazione delle azioni della Società, anche per il tramite di un'operazione straordinaria di aggregazione con un soggetto già quotato.

Il valore complessivo dell'aumento di capitale in natura delegato non sarà superiore a nominali Euro 60.000.000,00 (sessantamiliardi virgola zero zero), in ragione delle risultanze delle Relazioni di Stima ex art. 2343 c.c.; il Consiglio di Amministrazione delibererà in modo che l'ammontare del sovrapprezzo, che sarà stato determinato dal Consiglio con l'ausilio del Consulente Tecnico, non sia inferiore a Euro 0,44 per ogni euro di capitale nominale sottoscritto.

I beni immobili oggetto del delegato conferimento in natura, selezionati secondo i criteri determinati dalla Relazione preliminare del Consiglio di Amministrazione, che si allega al presente atto sotto la lettera " ", sono i seguenti:

1) Beni di proprietà del Comune di Bologna:

a) aree di terreno e relativi fabbricati limitrofi o collocati all'interno del quartiere fieristico in Area Nord: Terreni Cotabo, ex Piazza Grande, Ferriani, Via Nuvolari e Padiglione Polivalente;

b) "Palazzo dei Congressi", struttura già oggi utilizzata per le attività congressuali e per il calendario teatrale a fronte di un accordo di locazione;

c) "Ristorante Europa" ed uffici di Piazza Costituzione, strutture già utilizzate da BolognaFiere per la propria attività a fronte di un accordo di locazione;

d) "Parco Nord". In merito a tale ultimo bene, in attesa di formalizzare i necessari adempimenti urbanistici, si procederà ad una concessione temporanea del bene per consentire l'anticipo della gestione dell'area;

e) eventuali aree accessorie e pertinenze dei beni sopra elencati.

2) Beni di proprietà della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna

"Palazzo degli Affari e Sala Borsa e Contrattazioni".

Il Consiglio di Amministrazione, per la concretizzazione dei proposti conferimenti in natura, conseguirà gli elementi necessari per consentire il trasferimento dei diritti reali immobiliari, quali la Relazione Tecnica Integrata di conformità catastale ed urbanistica dei manufatti in oggetto, preve le eventuali sanatorie che si rivelassero necessarie, gli Attestati di Prestazione Energetica, i Certificati di Destinazione Urbanistica dei terreni, accurata verifica delle servitù e dei diritti demaniali, eventualmente

	<p>esistenti, ed ogni altro elemento correlativo ai conferimenti.</p>
	<p>7.12. L'Assemblea dei Soci ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione l'emissione di un unico prestito obbligazionario convertibile fino all'importo massimo di Euro 25.000.000,00 in azioni ordinarie della medesima categoria di quelle in circolazione, e, quindi, del medesimo valore nominale, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'art. 2441 - comma 5 - c.c., nell'evidente interesse della Società come da Relazione Preliminare del Consiglio di Amministrazione stesso in proposito, nonché il correlato aumento del capitale sociale al servizio della conversione.</p> <p>Tale aumento sarà deliberato per un importo non superiore all'importo di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario, tenendo conto dell'eventuale sovrapprezzo, in quanto il numero delle azioni che risulteranno da emettere in sede di conversione sarà determinato dalla applicazione del rapporto di conversione definito nel Regolamento del Prestito. Il rapporto di conversione non potrà in ogni caso prevedere l'assegnazione di un numero di azioni superiore ad 1 (uno) per ogni euro di valore dell'obbligazione convertita.</p> <p>La delega potrà essere esercitata entro e non oltre il termine di 18 (diciotto) mesi dall'iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese.</p> <p>Le caratteristiche principali dovranno essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riserva di sottoscrizione a favore di "Informa Group Limited", facente parte del gruppo leader mondiale nel settore fieristico già attuale partner della Società, che ha manifestato interesse per la sottoscrizione, ovvero altra società del medesimo Gruppo; - importo del prestito, sino a Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero); - possibilità per l'emittente e l'obbligazionista di attivare la con-versione del prestito esclusivamente qualora la Società risulti quotata; - il diritto di conversione potrà essere esercitato in azioni della medesima categoria di quelle esistenti, mediante l'applicazione di un rapporto di conversione basato sul prezzo delle azioni della Società dedotto uno sconto non superiore al 10%. Il rapporto di conversione non potrà in ogni caso prevedere l'assegnazione di un numero di azioni superiore ad 1 (uno) per ogni euro di valore dell'obbligazione convertita; - durata massima del prestito: sino a anni 6 (sei); - tipologia "Bullet" (nessun rimborso sino a scadenza/conversione);

	<p>- pagamento periodico degli interessi sulla base di un interesse di mercato da convenire, le cui modalità di calcolo saranno precisate nel Regolamento del Prestito;</p> <p>- impossibilità per l'obbligazionista, in caso di conversione, di ottenere un numero di azioni superiore a quello detenuto alla data di conversione dal secondo socio di BolognaFiere in termini di percentuale di partecipazione al capitale sociale. Qualora tale percentuale fosse inferiore al 15% (quindici) del capitale sociale, all'Obbligazionista sarà consentito di ottenere in conversione un numero di azioni sino al raggiungere la quota del 15% (quindici) del capitale sociale; le obbligazioni che in base alla clausola di tetto massimo di cui sopra non potranno essere convertite, saranno rimborsate;</p> <p>- diritto a favore dell'obbligazionista convertibile di nominare un Osservatore che, senza diritto di voto, abbia diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, Osservatore che sarà disciplinato secondo le modalità di cui al testo che si pro-pone quale variazione statutaria al servizio della emissione del prestito, testo che si allega al presente atto sotto la lettera " " ;</p> <p>- diritto a favore dell'Obbligazionista convertibile, ai sensi del combinato degli articoli 2346 - comma 6 e 2351 - comma 5 – c.c., fino a quando la conversione non si verifichi, di nominare un componente indipendente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'Assemblea dei Soci infine ha delegato il Consiglio affinché approvi il Regolamento del Prestito Obbligazionario che conterrà lo sviluppo di tutte le caratteristiche principali sopra definite.</p>
(...)	(...)
ARTICOLO 19	ARTICOLO 19
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ELEZIONE	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ELEZIONE
19.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque (5) a nove (9) membri.	19.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque (5) a undici (11) membri.
19.2 . Gli amministratori, salvo che l'assemblea determini una durata inferiore, restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili, possono essere non soci e ad essi spetta l'emolumento stabilito dalla Assemblea, oltre al rimborso delle spese documentate. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	19.2 . Gli amministratori, salvo che l'assemblea determini una durata inferiore, restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili, possono essere non soci e ad essi spetta l'emolumento stabilito dalla Assemblea, oltre al rimborso delle spese documentate. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro

	carica.
<p>19.3. Salvo diversa ed unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti del Consiglio avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo, fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggersi. Ciascun socio potrà presentare una sola lista. I voti dei soci dovranno essere attribuiti alle liste; ciascun socio non potrà votare per più di una lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, e così di seguito fino al numero di consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti per ciascuna lista saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei consiglieri da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste contrapposte, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.</p>	<p>19.3. Salvo diversa ed unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti del Consiglio avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo, fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggersi. Ciascun socio potrà presentare una sola lista. I voti dei soci dovranno essere attribuiti alle liste; ciascun socio non potrà votare per più di una lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, e così di seguito fino al numero di consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti per ciascuna lista saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei consiglieri da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste contrapposte, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.</p>
<p>19.4. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere rispettato il principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio.</p>	<p>19.4. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere rispettato il principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio.</p>
<p>19.5. In caso di cessazione di un consigliere, alla sua sostituzione si provvederà mediante cooptazione.</p>	<p>19.5. In caso di cessazione di un consigliere, alla sua sostituzione si provvederà mediante cooptazione.</p>
<p>19.6. Qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e dovrà senza indugio essere convocata l'Assemblea dei soci per gli opportuni adempimenti.</p>	<p>19.6. Qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e dovrà senza indugio essere convocata l'Assemblea dei soci per gli opportuni adempimenti.</p>
	<p>19.7. L'assemblea, in sede di nomina degli amministratori, od anche con delibera separata, potrà nominare un Osservatore all'interno del Consiglio di Amministrazione, su richiesta e su indicazione specifica degli obbligazionisti titolari di obbligazioni convertibili; la richiesta sarà presentata dal Rappresentante Comune degli obbligazionisti, e l'assemblea, procederà a fronte della dichiarazione dell'Osservatore proposto di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, quali previste dalla legge per i componenti del Consiglio di Amministrazione e, comunque, in condizioni di conflitto di interessi. All'Osservatore così nominato è riconosciuto il diritto di ricevere lo stesso set di informazioni fornite agli, o in possesso degli, amministratori in vista o</p>

	<p>nel contesto di una riunione del Consiglio di Amministrazione, e avrà inoltre diritto ad essere invitato alle riunioni mediante il medesimo avviso di convocazione spedito agli amministratori. In caso di riunione del Consiglio di Amministrazione in c.d. “forma totalitaria”, è fatto impegno per gli amministratori di fare tutto quanto possibile affinché l'Osservatore possa partecipare (eventualmente da remoto) alla riunione e, in ogni caso, tenerlo esattamente allineato sugli esiti.</p> <p>L'Osservatore potrà richiedere la documentazione resa disponibile ai consiglieri ai fini delle riunioni del consiglio di amministrazione, potrà fare domande, prendere parte alle discussioni sui punti posti all'ordine del giorno, e potrà far trascrivere dichiarazioni sul verbale; l'Osservatore non avrà diritto di voto.</p>
	<p>19.8. E' attribuito agli Obbligazionisti titolari di obbligazioni convertibili in azioni, fino a quando la conversione non si verifichi per qualsiasi motivo, di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione (ai sensi del combinato degli articoli 2411 - comma 3, 2436 - comma 6, 2351 - comma 5 – c.c.).</p> <p>Il Consigliere di nomina degli Obbligazionisti non potrà essere nominato nè Presidente nè Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Esercitata la conversione delle obbligazioni in azioni ordinarie, riprende vigore la disciplina ordinaria.</p>